



Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e servizi legali ai sensi degli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i

Sommario

PREMESSA	1
ART. 1 - OGGETTO	1
ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	1
ART. 3 - MODALITA' E TERMINI DI ISCRIZIONE	3
ART. 4 - COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI	5
ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	6
ART. 6 - FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI	8
ART. 7 - ATTIVITA' ED OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO	9
ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	10
ART. 9 - INFORMAZIONI	. 111
ART. 10 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI	12

PREMESSA

Attraverso il presente Avviso l'Agenzia Sarda delle Entrate intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati, per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale. La costituzione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, rappresentando mera elencazione di avvocati ai quali l'ASE può affidare incarichi professionali.

ART. 1 - OGGETTO

- L'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) con il presente Avviso intende acquisire le manifestazioni
 di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di
 avvocati del libero foro, per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza
 legale a favore dell'Agenzia stessa.
- 2. L'Avviso disciplina le condizioni, le modalità per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui al comma 1.
- 3. I destinatari sono avvocati, singoli o associati, esterni al Sistema Regione, che siano in possesso dei requisiti richiesti, scelti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. .
- 4. Ai fini del presente Avviso, per incarichi di patrocinio, assistenza o consulenza si intendono esclusivamente gli incarichi concernenti le tipologie di servizi legali tassativamente elencate nell'art. 17, comma 1, lett. d) nn. 1 2 e 5 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come specificate nelle Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento di servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.
- 5. L'Agenzia potrà utilizzare l'elenco anche per il patrocinio legale in favore dei dipendenti nell'ambito di procedimenti di accertamento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e per tutte le circostanze che nell'esercizio dell'attività istituzionale l'Agenzia possa trovarsi in un contenzioso.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

 L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del singolo professionista, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, redatta su apposito modulo di domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., secondo le scadenze e le modalità definite dal presente Avviso.

- 2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, i professionisti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti richiesti e soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non essere in condizioni che limitino od escludano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, tra cui essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
 - e) essere iscritti all'albo professionale degli avvocati di cui alla L. n. 247 del 2012 e ss.mm.ii., da almeno due anni consecutivi, senza sospensioni;
 - f) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non ancora passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II del libro secondo del Codice penale (art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
 - g) essere iscritti all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente nanti le stesse (Eventuale);
 - h) aver stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale assicurato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016:
 - i) non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
 - j) non trovarsi, nei confronti dell'Agenzia, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto allo svolgimento delle prestazioni nell'interesse della stessa ed in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico dell'albo di appartenenza;
 - k) non incorrere in cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i., in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - assenza di contenziosi, incarichi di consulenza legale da parte di terzi, pubblici o privati, avverso l'Agenzia Sarda delle Entrate, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, al momento della presentazione della domanda;

- m) aver preso visione ed impegnarsi a rispettare le clausole del vigente Codice di comportamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'ASE nella sezione:
 - "Amministrazione Trasparente" "disposizioni generali" "atti generali" e reperibile al seguente link;
- n) non aver subìto provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una Pubblica Amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- o) aver preso atto e accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'ASE;
- p) impegnarsi ad aggiornare costantemente l'ASE sulle attività inerenti agli eventuali incarichi ricevuti, allegando la relativa documentazione;
- q) essere in possesso di comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione;
- r) autorizzare l'ASE al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'elenco;
- s) aver preso visione del contenuto del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), inserito nel PIAO dell'ASE, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Home/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali" e reperibile al seguente link;
- t) aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e di impegnarsi a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei legali esterni all'Agenzia.
- 3. Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'elenco medesimo. Il mancato possesso o il venir meno, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco.

ART. 3 - MODALITA' E TERMINI DI ISCRIZIONE

1. I professionisti che intendano manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco, a pena di esclusione, dovranno presentare, secondo le scadenze e le modalità definite dal presente Avviso, la seguente documentazione:

- modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii. e secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico;
- curriculum vitae, sottoscritto con firma digitale e presentato con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., comprovante i titoli di studio e professionali conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni), le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività professionale, con particolare riferimento alle attività di assistenza, consulenza e patrocinio di controversie attinenti alle materie per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco, avendo cura di evidenziare altri precedenti incarichi conclusi con esito positivo presso le Pubbliche Amministrazioni ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione ai fini dell'eventuale affidamento di un incarico (utilizzando relativamente ai soggetti privati una forma rigorosamente anonima con la sola indicazione dell'autorità giudicante e del numero di ruolo o del provvedimento).
- 2. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modulo, allegato al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista e inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dell'ASE <u>agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it</u> avendo cura di indicare nell'oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per l'inserimento nell'elenco aperto di avvocati presso ASE".
- 3. La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un'unica PEC, intestata al professionista interessato all'iscrizione, in formato PDF non modificabile, sottoscritti digitalmente.
- 4. Gli avvocati appartenenti ad uno studio associato o società tra professionisti sono tenuti a dichiararlo nella domanda e dovranno espressamente indicare, anche ai fini della corretta imputazione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione contabile, se presentano la domanda in proprio, oppure quali componenti di studio associato o soci di una società di avvocati; in tale seconda ipotesi i requisiti concernenti l'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interessi si estendono anche a tutti i componenti dello studio associato o soci della società tra professionisti di appartenenza.
- 5. L'iscrizione nell'elenco, nella sezione richiesta, avviene in ordine alfabetico. In ogni caso, il Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze Settore Gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio di sette giorni, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato via PEC.
- 6. L'ASE si riserva il diritto di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., al fine di accertare la sussistenza e la perduranza dei requisiti di iscrizione e delle dichiarazioni già rese dal Professionista,

- provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione, alla revoca dell'incarico eventualmente assegnato, con ulteriori azioni a tutela dell'ASE.
- 7. I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.
- 8. La richiesta di iscrizione comporta per il professionista l'accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso.
- 9. In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non attribuisce alcun diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte dell'Agenzia.
- 10. Al fine di dare adeguata pubblicità, l'Avviso è pubblicato, per 30 (trenta) giorni, sul sito web istituzionale dell'ASE, nell'albo pretorio al seguente <u>link</u> ed inviato agli Ordini degli Avvocati afferenti al Distretto della Corte d'Appello di Cagliari, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti di pubblicità, ritenuti utili ed opportuni rispetto all'oggetto ed alla finalità dell'Avviso stesso.
- 11. In sede di prima istituzione dell'elenco, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
- 12. Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'istituzione dell'elenco, le domande inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle domande inviate con modalità differenti e/o prive di sottoscrizione; le istanze pervenute successivamente al termine di scadenza indicato, se ritenute ammissibili, saranno inserite nell'elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso.
- 13. L'ASE non assume alcuna responsabilità per disguidi tecnici che rendano impossibile la trasmissione e/o la ricezione corretta della posta elettronica certificata non imputabili all'Ente stesso.

ART. 4 - COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI

- 1. L'elenco avvocati, formato tramite il presente Avviso, è suddiviso per sezioni corrispondenti alla specializzazione in materie. Al suo interno sono indicati i nominativi dei professionisti iscritti all'albo degli avvocati ed esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio innanzi i diversi organi giurisdizionali. Le sezioni in cui è suddiviso l'elenco sono le seguenti:
 - Sezione A contenzioso tributario
 - Sezione B contenzioso amministrativo e contabile

- Sezione C contenzioso del lavoro, sindacale e della previdenza sociale
- Sezione D contenzioso civile
- Sezione E contenzioso penale
- 2. L'elenco ha durata illimitata con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'ASE, nell'albo pretorio. L'elenco è sempre aperto e, pertanto, sarà aggiornato periodicamente con l'inserimento di nuovi richiedenti o con l'eliminazione di professionisti che perdano i requisiti o che comunichino la volontà di cancellazione. La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai professionisti.
- 3. Il Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze Settore Gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione provvede alla tenuta dell'elenco ed al suo aggiornamento.
- 4. L'inserimento nell'elenco avrà luogo a seguito di verifica della correttezza e completezza della documentazione trasmessa, in relazione ai requisiti di partecipazione richiesti.
- 5. La procedura per la costituzione dell'elenco non avvia alcuna procedura selettiva, non prevede l'attribuzione di punteggi o di classificazioni e/o graduatorie di merito. Pertanto, risultano ininfluenti l'ordine di presentazione delle domande ed i titoli posseduti.
- 6. In sede di prima istituzione, saranno prese in considerazione le istanze pervenute entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 11, del presente Avviso.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

- L'ASE, per ogni affidamento di incarico, procede previa consultazione di 3 (tre) professionisti scelti tra quelli iscritti nell'elenco secondo l'ambito del contendere e sino a concorrenza degli iscritti, e valutato:
 - a) il valore della controversia;
 - b) il foro di competenza della causa da affidare;
 - c) applicazione, a parità di condizioni, del principio di rotazione, garantendo l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto ed alla competenza professionale necessaria per svolgere l'incarico medesimo;
 - d) assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dalle altre norme vigenti in materia;

- e) specializzazione professionale, universitaria ed esperienza relativamente all'oggetto del contenzioso o alla questione rilevante per la sua soluzione, risultanti dal curriculum vitae presentato.
- 2. L'ASE procederà all'affidamento degli incarichi nel rispetto del principio di rotazione e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità prezzo. In sede di istruttoria verrà attribuito per la componente qualitativa, in funzione della maggiore esperienza nella materia del caso, un valore compreso tra il 60% e l'80% e per l'offerta economica un valore complementare compreso tra il 40% e il 20%.
- 3. L'offerta economica è proposta assumendo quale valore di partenza il parametro di cui ai valori medi previsti dalle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, cui è applicata il ribasso proposto, oltre spese generali, IVA e CPA.
- 4. Il preventivo deve intendersi omnicomprensivo e dovrà indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni previste dai D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con la specifica delle spese presunte e di quelle generali forfettarie, delle eventuali spese di trasferta o di domiciliazione, compresa la quantificazione degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge. Con riferimento agli incarichi di patrocinio legale, l'offerta economica si intenderà formulata complessivamente per l'intero grado di giudizio.
- 5. Ciascun professionista consultato deve dichiarare la propria disponibilità ad accettare l'incarico e fornire all'ASE il preventivo, come sopra indicato, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, l'Agenzia procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi tempestivamente pervenuti e, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
- 6. Nel caso in cui, nella lista per ambito del contendere, sia presente un solo professionista per cui non è attivabile la procedura descritta al punto 2 il preventivo deve prevedere un ribasso non inferiore al 20%, rispetto ai valori medi previsti dalle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018.
- 7. l'Agenzia, dato atto di una pregressa positiva collaborazione, in relazione alla trattazione della medesima o similare questione, ovvero di consequenzialità (es. gravami a seguito di precedenti gradi di giudizio risoltisi in senso positivo per l'Agenzia) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto (es. litispendenza, connessioni oggettive e soggettive) o rispetto ai quali si ritiene opportuno adottare una strategia difensiva uniforme, non applicherà il principio di rotazione e procederà direttamente all'affidamento dell'incarico al professionista precedentemente incaricato, e salvo rinuncia, con applicazione delle medesime condizioni economiche previste nel precedente affidamento.

- 8. Relativamente al valore della controversia di cui alla lettera a) del precedente punto 1, si chiarisce che:
 - a) Per gli incarichi il cui valore della controversia sia superiore ad euro 5.200,00, è richiesto un numero di anni di iscrizione all'albo degli avvocati non inferiore a 5 anni e iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 2012 n. 247
 - b) Per gli incarichi il cui valore della controversia sia superiore ad euro 260.000,00, è richiesto un numero di anni di iscrizione all'albo degli avvocati non inferiore a 8 anni e iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 2012 n. 247
- 9. Non saranno affidati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in ambiti diversi del diritto o competenze presso diverse Autorità giurisdizionali, non diversamente trattabili.
- 10. Nel caso in cui non pervengano preventivi l'ASE, provvede ad affidare direttamente l'incarico ad altro professionista iscritto nell'elenco, previa sua accettazione, nei termini economici previsti dal presente avviso.

ART. 6 - FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

- L'affidamento dell'incarico è disposto con determinazione del Direttore Generale dell'ASE, il
 quale sottoscrive il relativo mandato alle liti, valutata la copertura finanziaria nel bilancio. Il
 Servizio competente provvede agli adempimenti amministrativo-contabili; nel provvedimento
 sono esplicitate le ragioni sottese alla scelta del professionista inserito nell'elenco, alla luce dei
 citati criteri.
- 2. Il Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze Settore Gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione, acquisita preventivamente la dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse dei consulenti e collaboratori ex art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., provvederà all'atto del conferimento a richiedere al professionista la seguente documentazione:
 - attestazione del regime fiscale;
 - comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
- 3. L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione da parte del professionista di un disciplinare che codificherà i diritti e gli obblighi e dovrà espressamente prevedere l'oggetto

- dell'incarico, la determinazione dei compensi professionali da corrispondere e da computarsi, di norma, secondo quanto disposto dal D.M. 55/2014 e dal D.M. 37/2018 ss.mm.ii..
- 4. La sottoscrizione del disciplinare di incarico è condizione essenziale per la liquidazione delle spese e del compenso ai professionisti iscritti nell'elenco.

ART. 7 - ATTIVITA' ED OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO

- Il Legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi
 con il Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze Settore Gestione tributi
 e coordinamento della riscossione del Sistema Regione, a cui trasmetterà gli atti predisposti e
 comunicherà tempestivamente lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.
- 2. Il professionista incaricato, singolo o associato, è tenuto ad informare l'Agenzia delle iniziative e delle attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto, del calendario e dell'esito di ciascuna udienza.
- 3. Inoltre, lo stesso è tenuto a trasmettere tempestivamente, anche attraverso posta elettronica certificata, ciascuna memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati dalla controparte, nonché i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.
- 4. In caso di sentenza sfavorevole, sarà onere del professionista incaricato darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva, anche economica—patrimoniale, sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
- 5. In particolare, in caso di impugnazione notificata al procuratore costituito, il professionista dovrà trasmetterne copia all'ASE, unitamente ad una concisa relazione sullo stato del procedimento e gli eventuali possibili sviluppi, indicando altresì i termini di costituzione per il grado successivo di giudizio.
- 6. Tali adempimenti sono necessari così da consentire all'Agenzia di conoscere l'andamento dei procedimenti ed il corretto rispetto delle esigenze di generale tutela della stessa.
- 7. Il Professionista incaricato è tenuto, inoltre, a garantire le seguenti attività, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assicurare la propria reperibilità e disponibilità ad effettuare, qualora necessario, incontri presso la sede dell'Agenzia o mediante l'utilizzo degli strumenti informatici e/o telematici;

- b) fornire, su richiesta dell'Agenzia, delucidazioni scritte sull'opportunità e/o convenienza di addivenire a transazioni, ed eventualmente predisporre atti di transazione in armonia con quanto previsto dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132;
- c) fornire per iscritto, a conclusione di ogni fase o grado di giudizio, una valutazione all'Agenzia in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, esprimendo, altresì, una valutazione sull'opportunità ed economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- d) segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali;
- e) richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- f) predisporre una relazione, entro il termine che verrà comunicato dall'Agenzia, sullo stato del/i contenzioso/i, in ordine al rischio di soccombenza per l'Agenzia classificandolo come probabile, possibile o remoto;
- g) non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente e/o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Agenzia;
- h) provvedere all'anticipazione delle spese vive necessarie all'espletamento dell'incarico professionale e richiederne il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, con la parcella professionale redatta all'esito dell'incarico, salvo casi particolari di rimborso anticipato da valutarsi di volta in volta dall'Agenzia;
- i) informare per iscritto l'Agenzia della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), e delle agevolazioni fiscali, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- j) curare, in caso di sentenza favorevole all'Agenzia, per conto ed in nome della stessa e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

- 1. Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento la revoca dell'incarico, qualora affidato, e la cancellazione dall'elenco per i professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;

- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'ASE;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico o rinunciato in fase successiva all'affidamento;
- d) abbiano promosso giudizi avverso l'Agenzia o assunto incarichi in conflitto di interessi;
- e) siano incorsi in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) abbiano cessato l'attività;
- g) siano sopraggiunte nei loro confronti situazioni di inconferibilità/incompatibilità;
- h) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in un momento successivo all'affidamento dell'incarico.
- 2. Il provvedimento di cancellazione può, altresì, essere adottato su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che l'Agenzia ritenga incompatibile con l'iscrizione all'elenco.
- 3. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.
- 4. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico.
- 5. La revoca dell'incarico comporta automaticamente la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello studio associato.
- 6. Dell'avvio del procedimento di sospensione ovvero di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato tramite PEC ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii..
- 7. L'interessato, trascorsi due anni dall'avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione. La richiesta è valutata dall'ASE e resta facoltà di quest'ultima accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la precedente cancellazione.

ART. 9 - INFORMAZIONI

 Per ogni informazione riguardate il presente Avviso, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze – Settore Gestione tributi e coordinamento della riscossione del Sistema Regione, inviando una PEC all'indirizzo agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it.

ART. 10 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Gli incarichi di cui al presente Avviso sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 15 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
- 2. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dall'Agenzia per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia dei dati personali" così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.
- 3. Relativamente al conferimento dei propri dati personali, il professionista dà atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

L'ASE si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

- 1. L'ASE può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:
 - 1. quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
 - 2. nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
 - 3. nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione dell'ASE con oneri a loro carico.